

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.534

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il  
Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (534)

*(articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 22 gennaio 2013*

---



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";

**VISTO** l'articolo 1, comma 270, della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla medesima legge con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il medesimo comma 270, secondo cui il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

**VISTO** il parere reso dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'assegnazione delle predette risorse per l'anno 2013;

DECRETA

Art. 1

1. Nell'ambito delle risorse per l'anno 2013, di cui all'Elenco 3, previsto all'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è disposto l'utilizzo, della somma di 16 milioni di euro, da destinare al Ministero della giustizia per la voce "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193".



Art. 2

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

